



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Normativa, contrasti giurisprudenziali e riforma fiscale

# L'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO SU IMPRESSE E LAVORATORI AUTONOMI

ANDREA BONGI

21 febbraio 2024



# ARGOMENTI DI TRATTAZIONE

Contabilità  
inattendibile:  
imprese

Contabilità  
inattendibile:  
lavoro autonomo

Vizi dell'attività  
istruttoria  
(nuovo 7-quinquies  
Statuto)

Analisi del rischio:  
Accertamenti  
digitalizzati e giustizia  
tributaria predittiva

# Vizi dell'attività istruttoria

**Art. 7-quinquies (Vizi dell'attività istruttoria).**

*In vigore dal 18/01/2024*

*Modificato da: Dlgs 30/12/2023 n. 219*

***1. Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.***



# Vizi dell'attività istruttoria

Durata verifica  
Art.12, c.5

Accessi  
illegittimi (non  
autorizzati)

Acquisizione  
illegittima  
delle prove

# Vizi dell'attività istruttoria

## Relazione illustrativa Dlgs 219/2023:

Si introduce, inoltre, nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente l'articolo *7-quinquies*, che essenzialmente cristallizza quanto emergente da consolidati orientamenti giurisprudenziali prevedendo il generale regime di “inutilizzabilità” delle prove acquisite in violazione di norme di legge poste a tutela di diritti fondamentali del contribuente, in particolare nell'ipotesi specifica di cui all'articolo 12 comma 5 di superamento del termine di permanenza massimo. (**norma retroattiva?**)



# La «durata» delle verifiche

30 gg lavorativi  
prorogabili di  
ulteriori 30

15 gg lavorativi in un  
trimestre prorogabili  
di ulteriori 15 per  
semplificate e  
lavoratori autonomi

Il c.d. «ritorno»  
presso la sede



# Durata verifica e circ. 1/2018 GDF

Un'interpretazione sistematica della norma induce a ritenere che il concetto di "permanenza" non coincida con la durata complessiva della verifica; quest'ultima, infatti, comprende, oltre alle attività di controllo normalmente svolte presso la sede o i locali del contribuente, una serie di ulteriori adempimenti che possono essere effettuati anche in altri ambiti, quali, ad esempio, i riscontri di coerenza esterna, le elaborazioni di dati documentali e fattuali che possono essere svolte non necessariamente presso i locali del contribuente, l'acquisizione di informazioni da terzi, la predisposizione di richieste ad altri reparti ovvero al Comando Generale per attività di riscontro da parte di collaterali Organi esteri, ecc..

Il termine di permanenza rileva, quindi, sul piano dell'effettiva permanenza presso la sede del contribuente per esigenze propriamente ispettive, considerando quindi le giornate lavorative effettivamente ivi trascorse a decorrere dalla data di accesso per svolgere le operazioni di controllo, con esclusione di singoli ed episodici contatti connessi ad adempimenti meramente procedurali (quali, ad esempio, notifiche, prelevamento o riconsegna atti, ecc.).



# La durata: prima e dopo

Violazione termini  
ante Dlgs 219/2023:  
Nessuna sanzione

Violazione termini  
post Dlgs 219/2023:  
Inutilizzabilità  
elementi di prova



# Cassazione e durata verifica

## **Sentenza n.7870, sez. Tributaria del 17-04-2015:**

In tema di accertamento, la permanenza dei verificatori oltre i termini indicati nell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 non preclude l'utilizzo dei documenti, delle informazioni e delle altre prove acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini, che possono essere bene posti a fondamento di una pretesa fiscale.



# Cassazione e durata verifica

---

Corte di Cassazione – ordinanza n. 10481/2017

*Giorni di durata della verifica - natura*

---

Il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione.



# Cassazione e durata verifica

## Sentenza n.911 del 13/01/2023 Corte di Cassazione – Sez.5:

....Va innanzitutto chiarito che "In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 , non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati" (Cass. 01/02/2022, n. 6779 ).



# Corti di merito e durata verifica

---

**Ctr Lombardia – sentenza n. 803/2014**

*Verifica tributaria – durata – 30 giorni – Diritti del contribuente – Violazione –  
Avviso di accertamento – Conseguenze – Illegittimità atto impositivo*

---

---

**Ctr Lombardia – sentenza n. 1520/2014**

*Diritti e garanzie per il contribuente in sede di verifica – applicazione articolo 12  
della L. 212/2000 – Violazione – Rileva – Nullità dell'atto impositivo – Conseguenze*

---



# Le prove illegittimamente acquisite

## Art.12, c.1, legge 212/2000:

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.



# Due punti fermi (finora..)

SS.UU. N.16424 del  
17.2.2002  
(inutilizzabilità prove  
acquisite in difetto di  
autorizzazione)

Assenza nell'ordinamento  
tributario di una  
disposizione come quella  
prevista art.191 cpp

# Momento delicato: l'accesso

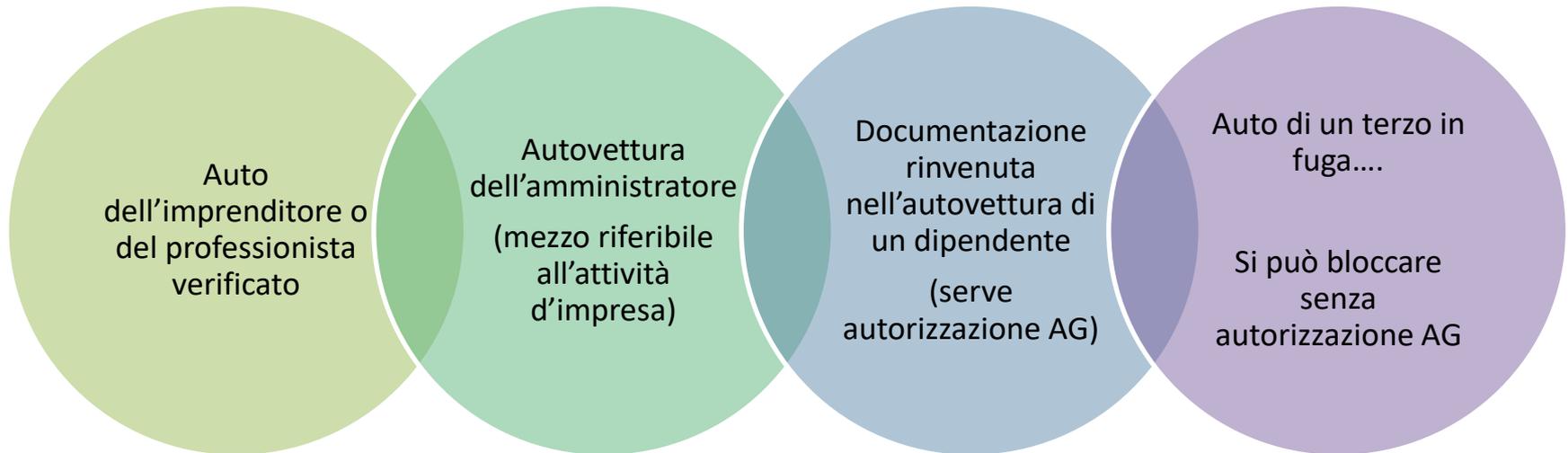


# Requisiti per accesso in luoghi tutelati





# Accesso e regime autorizzazioni



# Ricerca delle prove.....





# Accesso ai documenti informatici

## Obiettivo principale:

Salvaguardia dei files e dei dati in essi contenuti

In casi specifici possibilità di avvalersi di **personale qualificato** (cfda)

Ricerche su files cancellati;  
Su cronologia;  
Su messaggistica e chat

Ogni operazione va gestita (se possibile) in **contraddittorio** con contribuente

# La «collaborazione» del contribuente

Il regime delle autorizzazioni all'accesso, in specie quello relativo all'abitazione del contribuente, può trovare una deroga nei casi in cui sia lo stesso contribuente ad “aprire la porta” agli organi verificatori.

Commissione Tributaria Regionale per le Marche con la sentenza n. 564/2016



# La violazione di legge: prima e dopo

Prove acquisite in  
violazione di legge:  
Generalmente utilizzati  
(eccetto locali protetti  
costituzionalmente)

Prove acquisite in  
violazione di legge:  
Inutilizzabilità elementi di  
prova



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Atti irregolari con sanatoria

**Art. 7-quater (Irregolarita' degli atti dell'amministrazione finanziaria).**

*In vigore dal 18/01/2024*

*Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1*

1. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilita'.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



# La contabilità inattendibile

*Fattispecie di cui al D.P.R. n. 570 del 16 settembre 1996*



Il **D.P.R. n. 570 del 16 settembre 1996** ha identificato le fattispecie che statuiscono *ex lege* l'inattendibilità delle scritture contabili:

- 1) la mancanza di una specifica distinzione, nei sottoconti o partitari, delle varie voci componenti le “**disponibilità liquide**”;
- 2) l'assenza di una distinta annotazione, nei sottoconti o partitari, dei conti che si riferiscono a **crediti e debiti**, con esclusione dei dipendenti;
- 3) l'omessa annotazione (anche complessiva) di versamenti e/o prelevamenti effettuati dall'imprenditore o dai soci;
- 4) la mancata annotazione nella nota integrativa o nel libro degli inventari dei criteri adottati per la quantificazione del **valore delle rimanenze**;



- 5) presenza di valori (compresi beni strumentali) che hanno uno scostamento, rispetto ai valori indicati in contabilità, superiore al 10% del valore complessivo ovvero ad euro 25.822,84;
- 6) in caso di **utilizzo di beni strumentali non annotati in contabilità**, di valore > al 10% del totale;
- 7) **lavoratori in nero** in numero > al 10% del totale ovvero di ammontare complessivo superiore ad € 25.822,84



## LE CAUSE DI INATTENDIBILITÀ DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI

### **articolo 2 del DPR n.570/96 :**

scostamento fra valori rilevati in sede di ispezioni e verifiche e valori contabili superiore al 10% del valore complessivo;

mancata indicazione nelle scritture contabili o in altra documentazione attendibile, di uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili il cui valore complessivo sia superiore al 10% di quello di tutti i beni strumentali ammortizzabili;

impiego di lavoratori dipendenti non iscritti nei libri obbligatori ai fini della legislazione sul lavoro per i quali sia scaduto il primo termine per il versamento dei contributi.



In presenza di contabilità  
complessivamente  
inattendibile l'ufficio  
può:

Prescindere in tutto o in  
parte dalle risultanze  
contabili e determinare il  
reddito anche tramite  
presunzioni

# CONTABILITÀ INATTENDIBILE: CONSEGUENZE

## Accertamento analitico-induttivo

- Art.39, c.1, DPR 600/73;
- Solo presunzioni gravi, precise e concordanti;

## Accertamento induttivo puro

- Art.39, c.2, DPR 600/73;
- Anche presunzioni non dotate dei requisiti di cui sopra (supersemplici)



Cassa negativa  
legittima sempre  
induttivo

Uso disinvolto del  
conto cassa =  
induttivo

Distinte inventariali  
e altre anomalie  
sulle rimanenze

Conti accesi ai soci,  
agli amministratori  
etc...

Teoria  
antieconomicità  
nella gestione  
impresa

# Antieconomicità: caso recente

## **Cass. civile n. 35713/2022:**

...un comportamento posto in essere dal contribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021).



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



# Accertamenti digitalizzati e giustizia tributaria predittiva

*Le nuove analisi di rischio (art.2 Dlgs accertamenti)*



# Le analisi del rischio: definizione

Al fine di **potenziare l'attività di analisi del rischio**, per prevenire e contrastare l'evasione e la frode fiscale, nonché i casi di abuso del diritto, si adottano misure volte a:

- ❖ rafforzare l'**INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI** ed il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale;
  - ❖ armonizzare dette attività con la normativa in materia di **privacy e accesso ai dati**.
- La disposizione detta, inoltre, alcune definizioni finalizzate a perimetrare il processo di analisi del rischio, chiarendo che:
- lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e IA;
  - i risultati dell'analisi del rischio possono essere utilizzati anche per l'avvio **DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**;
  - l'AdE e la GdF possono utilizzare e condividere tutte le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispongono.

**OBIETTIVO → RIDUZIONE DEL TAX GAP**



# Le banche dati centrali dell'A.T.





# Legge bilancio 2024 e IA

Definizione procedure  
di analisi del rischio  
informatizzato

Utilizzo nella lotta alle  
locazioni brevi e  
turistiche

Utilizzo nel contrasto  
all'evasione settore  
lavoro domestico

Utilizzo nella selezione  
di contribuenti che  
hanno fatto 110%  
senza aumentare  
rendita

Utilizzo per attività di  
efficientamento  
riscossione



# IA e fisco: le prescrizioni del Garante

**Apposite misure di sicurezza** per minimizzare rischio accessi non autorizzati

**Controlli sulla qualità dei dati** e delle elaborazioni logiche effettuate

Puntuale valutazione di ciascun contribuente selezionato  
**(non lasciare mai solo l'algoritmo)**

Fornire **adeguate informazioni al contribuente** nel corso del necessario contraddittorio



## Garante Privacy (parere 30/7/2022): obbligo di consultazione

---

A tal riguardo, l’Agenzia, nella nota del 27 luglio 2022, ha rappresentato di non aver “provveduto ad acquisire preventivamente le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti”.

In tale contesto, si ritiene, pertanto, necessario che siano raccolte le opinioni dei soggetti a vario titolo coinvolti, quali le associazioni di categoria e gli ordini professionali, che dovranno essere tenute in considerazione ai fini dell’aggiornamento della valutazione di impatto in esame.



# Garante privacy: criticità tecniche pseudonimizzazione (software VERA)

Occorre, pertanto, che l'Agenzia adotti efficaci tecniche di pseudonimizzazione dei dati nell'ambito dei trattamenti in esame, volte a ridurre in modo adeguato i rischi di re-identificazione degli interessati, anche al fine di assicurare, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, di integrità e riservatezza, e di privacy by design e by default e l'adempimento degli obblighi di sicurezza (artt. 5, par. 1, lett. c) e f), 25 e 32 del Regolamento).



# Cosa si muove intanto....

Banca dati giustizia  
tributaria solo per  
ADE.....

Ricorsi redatti in modo  
chiaro e sintetico e  
anche le sentenze e i  
provvedimenti del  
giudice

Giustizia tributaria  
predittiva.....



# Intanto la giurisprudenza....

Utilizzo algoritmi nel  
procedimento  
amministrativo senza  
specifiche cautele

Viola vari articoli della  
legge n.241 del 1990  
(trasparenza amm.va)

Viola il diritto di difesa  
(art.24 Cost.) e  
all'equo processo  
(art.6 Cedu)

Publicato il 08/04/2019

**N. 02270/2019REG.PROV.COLL.  
N. 04477/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**



# Motivo d'impugnazione

7 – I ricorrenti hanno lamentato che l'intera procedura di assunzioni era stata gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo (il cui funzionamento sarebbe rimasto sconosciuto) ed era sfociata in provvedimenti privi di alcuna motivazione, senza l'individuazione di un funzionario dell'amministrazione che abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali.



In generale, non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti.

Il Codice dell'amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell'amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall'ordinamento comunitario (vedasi tra l'altro Comunicazione della Commissione sull'Agenda digitale europea).

Anche la dottrina si è interrogata sulle opportunità fornite dalle nuove tecnologie, elaborando la nozione di "e-government", ovvero l'introduzione di modelli decisionali e di forme gestionali innovative, che si avvalgono delle tecnologie informatiche ed elettroniche.

Con tale termine, in estrema sintesi, si vuole indicare il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione che, per usare le parole della Comunicazione del 26 settembre 2003 della Commissione Europea, può essere definito come *"l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all'acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche"* (Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003 *«Il ruolo dell'e-governement per il futuro dell'Europa»*).



L'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale.

Ciò è, invero, conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'*iter* procedimentale.

Per questa ragione, in tali casi – ivi compreso quello di specie, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.



8.2 - L'utilizzo di procedure "robotizzate" non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.

Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi:

- possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.;
- non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al *software*, è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;



Ciò comporta, ad avviso del collegio, un duplice ordine di conseguenze.

8.3. – In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.

Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

In altri termini, la “caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.



8.4 – In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.

La suddetta esigenza risponde infatti all'irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica.

Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull'esercizio del potere con modalità tradizionali.

In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell'algoritmo medesimo.

In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della "regola" che governa l'algoritmo, di cui si è ampiamente detto.

9 – Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.

Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura.

Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste.



Direzione Centrale Audit

Ufficio Protezione dati personali

Al Sig. Andrea Bongi  
via email: [andreabongi@odcecpt.legalmail.it](mailto:andreabongi@odcecpt.legalmail.it)

***Oggetto: esercizio del diritto di accesso in materia di protezione dei dati personali ex art. 15 del Regolamento UE 679/2016***

Gentile Signor Bongi,  
con riferimento alla sua richiesta finalizzata a conoscere se un contribuente può accedere ai dati che lo riguardano contenuti nell'Anagrafe Tributaria ed in particolare all'Archivio dei Rapporti Finanziari, fermo restando quanto già comunicato con nota Registro ufficiale n.106881 del 29-03-2023 in risposta all'esercizio del diritto di accesso in materia di protezione dei dati personali, le rappresento quanto segue.

Attesa la delicatezza delle informazioni contenute nella banca dati "Archivio dei Rapporti Finanziari", le stesse possono essere acquisite presentando alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente una specifica istanza di accesso ai propri dati, a cura del soggetto al quale si riferiscono i dati da

La pratica sarà evasa dalla Direzione Regionale dell'Agenzia di competenza previa identificazione tramite valido documento di identità e con le modalità che verranno comunicate.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Matteo Piperno

*Firmato digitalmente*

# Riferimenti

Andrea Bonghi  
Dottore Commercialista

*[andreabonghi@studiobongivannini.it](mailto:andreabonghi@studiobongivannini.it)*